Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 11 gennaio 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1976

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 dicembre 1976, n. **898.**
Nuova regolamentazione delle servitù militari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In vicinanza delle opere ed installazioni permanenti e semipermanenti di difesa, di segnalazione e riconoscimento costiero, delle basi navali, degli aeroporti, degli impianti ed installazioni radar e radio, degli stabilimenti nei quali sono fabbricati, manipolati o depositati materiali bellici o sostanze pericolose, dei campi di esperienze e dei poligoni di tiro il diritto di proprietà può essere soggetto a limitazioni secondo le norme della presente legge.

Tali limitazioni sono stabilite nella durata massima di cinque anni, salvo quanto previsto dal successivo articolo 10, e debbono essere imposte nella misura direttamente e strettamente necessaria per il tipo di opere o di installazioni di difesa.

Art. 2.

Le limitazioni possono consistere:

a) nel divieto di:

fare elevazioni di terra o di altro materiale;
costruire condotte o canali sopraelevati;
impiantare condotte o depositi di gas o liquidi infiammabili;
scavare fossi o canali di profondità superiore a 50 cm.;
aprire o esercitare cave di qualunque specie;
installare macchinari o apparati elettrici e centri trasmittenti;
fare le piantagioni e le operazioni campestri che saranno determinate con regolamento;

b) nel divieto di:

aprire strade;
fabbricare muri o edifici;
sopraelevare muri o edifici esistenti;
adoperare nelle costruzioni alcuni materiali.

Art. 3.

In ciascuna regione è costituito un comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi alla armonizzazione tra i piani di assetto territoriale della regione ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni.

Nel Trentino-Alto Adige il comitato regionale è sostituito da due comitati provinciali, rispettivamente per la provincia di Trento e per quella di Bolzano. Conseguentemente l'indicazione della regione, del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale si in-

tende, per il Trentino-Alto Adige, riferita alla provincia, al consiglio provinciale e al presidente della giunta provinciale.

Qualora esigenze di segreto militare non consentano un approfondito esame, il presidente della giunta regionale può chiedere all'autorità competente di autorizzare la comunicazione delle notizie necessarie.

Il comitato è altresì consultato annualmente sui programmi delle più importanti esercitazioni, per la definizione delle località e delle modalità di svolgimento, e sull'impiego dei poligoni della regione fino alla acquisizione delle aree di cui ai commi seguenti.

Il comitato dovrà inoltre definire, entro cinque anni, in ciascuna regione le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni militari di tiro a fuoco in aree che dovranno essere espropriate dall'amministrazione militare per la costituzione di poligoni di tiro permanenti.

Una volta costituite tali aree militari, le esercitazioni di tiro a fuoco dovranno di massima svolgersi entro le aree stesse.

Il comitato è formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa e da un rappresentante del Ministero del tesoro designati dai rispettivi Ministri, e da sei rappresentanti della regione nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione, con voto limitato, del consiglio regionale.

Per ogni membro è nominato un supplente.

Il comitato si riunisce a richiesta del comandante militare territoriale di regione o del comandante in capo di dipartimento militare marittimo o del comandante di regione aerea o del presidente della regione; presiede l'ufficiale generale o ammiraglio più elevato in grado o più anziano; funge da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.

Delle riunioni del comitato è redatto verbale che conterrà le eventuali proposte di membri discordanti sull'insieme della questione trattata o su singoli punti di essa.

Le definitive decisioni sui programmi di installazioni militari e relative limitazioni di cui al primo comma sono riservate al Ministro per la difesa. La regione interessata può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla pubblicazione o comunicazione della decisione ministeriale, che la questione sia sottoposta a riesame da parte del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può, in casi particolari, disporre che i provvedimenti di limitazione della proprietà siano sospesi sino alla decisione del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia sulle richieste di riesame entro novanta giorni.

Alla riunione del Consiglio dei Ministri è invitato il presidente della giunta regionale interessata.

Art. 4.

Il comandante militare territoriale di regione o il comandante in capo di dipartimento militare marittimo o il comandante di regione aerea, a seconda che l'opera sia, rispettivamente, dell'Esercito o interforze, della Marina o dell'Aeronautica, predispone il progetto di imposizione delle limitazioni, in attuazione e nell'ambito dei programmi di cui al precedente articolo 3, corredandolo di un preventivo di spesa relativo agli indennizzi.

Nelle norme che seguono, l'espressione « il comandante territoriale » si intende riferita al comandante militare territoriale di regione, al comandante in capo di dipartimento militare marittimo o al comandante di regione aerea, a seconda che l'opera sia, rispettivamente, dell'Esercito o interforze, della Marina o dell'Aeronautica.

Il progetto, con l'allegato preventivo di spesa, è trasmesso alla ragioneria centrale del Ministero della difesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, quarto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Ad avvenuta prenotazione dell'impegno provvisorio, il provvedimento impositivo è adottato dal comandante territoriale con decreto nel quale devono essere indicati gli estremi di registrazione dell'impegno provvisorio di spesa.

Le zone soggette a limitazioni e le limitazioni stesse sono indicate su mappe catastali da allegare al decreto impositivo, nelle quali devono risultare individuate le singole proprietà assoggettate.

Art. 5.

Il decreto, corredato di mappe, è pubblicato mediante deposito, per sessanta giorni consecutivi, nell'ufficio di ciascun comune, nel quale sono situati i fondi assoggettati alle limitazioni.

Dell'avvenuto deposito è data notizia, entro i primi quindici giorni, mediante avviso inserito nel Foglio annunzi legali della provincia e mediante manifesti del comando militare territoriale affissi, in numero congruo, a cura del sindaco, nel territorio del predetto comune.

Successivamente il decreto, corredato di un certificato del segretario comunale attestante l'avvenuto deposito per sessanta giorni consecutivi e l'avvenuta affissione dei manifesti nonchè di un esemplare del Foglio annunzi legali della provincia contenente il predetto avviso, è custodito nell'archivio dello stesso comune.

Chiunque può prendere visione del decreto e dei suoi allegati durante il deposito e successivamente, fino a che l'imposizione ha effetto.

Il decreto diviene esecutivo decorso il novantesimo giorno dalla data di deposito nell'ufficio comunale.

Chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso gerarchico al Ministro per la difesa avverso il decreto del comandante territoriale, entro i termini e secondo le modalità previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Di tale diritto e del termine entro il quale può esercitarsi deve essere fatta menzione negli avvisi e nei manifesti di cui al secondo comma del presente articolo.

D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, il Ministro per la difesa può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato.

In attesa che le limitazioni diventino esecutive, il comandante territoriale può ordinare la sospensione di lavori o di piantagioni che siano in contrasto con le limitazioni risultanti dal decreto impositivo.

Art. 6.

L'amministrazione militare, all'atto della imposizione delle limitazioni, ha facoltà di modificare, nelle proprietà assoggettate, lo stato delle cose che contrasti con le esigenze militari.

Tali modificazioni danno diritto ad indennizzo che è determinato a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni, quando trattasi di fabbricati, e a norma degli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, quando trattasi di terreni.

Art. 7.

Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un indennizzo annuo rapportato al reddito dominicale ed agrario dei terreni ed al reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposizione sul reddito.

Tale indennizzo è stabilito in una metà dei predetti redditi per le limitazioni di cui a ciascuna delle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 2 e nell'intero reddito in caso di concorso di limitazioni di entrambe le lettere.

Ove il fondo sia stato concesso prima dell'imposizione delle limitazioni in conduzione a terzi, il proprietario deve corrispondere ad essi parte dell'indennizzo di cui al comma precedente, in rapporto al danno subìto. La relativa misura, qualora manchi l'accordo fra le parti, è determinata dagli arbitri, nominati uno dal proprietario, l'altro dal conduttore ed il terzo dagli arbitri scelti dalle parti e, in caso di mancato accordo, dal presidente del tribunale del circondario. Lo stesso presidente procederà alla nomina dell'arbitro non designato dalla parte.

La decisione del collegio arbitrale, ove non sia diversamente stabilito dalle parti, sarà suscettibile dei gravami previsti dalla legge.

I suddetti indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su domanda degli stessi o degli interessati di cui al comma precedente. Nella domanda, redatta in carta libera, secondo un modello predisposto dall'amministrazione militare, il richiedente se proprietario deve dichiararlo, assumendone ad ogni effetto la responsabilità anche penale.

La sottoscrizione della domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per il pagamento degli indennizzi il cui importo annuale non superi la somma di L. 500.000 non è richiesta altra documentazione.

Il decreto di imposizione delle limitazioni deve specificare che gli indennizzi saranno corrisposti a domanda degli aventi diritto.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono rese note con le forme di pubblicità di cui all'articolo 5.

A richiesta dell'amministrazione militare, le conservatorie dei registri immobiliari, gli uffici tavolari e gli uffici tecnici erariali comunicheranno i dati necessari per la determinazione della misura degli indennizzi.

La determinazione dell'indennizzo effettuata all'atto della imposizione vale per l'intero quinquennio, salvo le variazioni derivanti dai coefficienti di aggiornamento dei redditi catastali.

L'indennizzo è corrisposto annualmente per la durata delle limitazioni.

E' fatto obbligo al proprietario di comunicare all'amministrazione militare l'eventuale cessione del bene.

Per il pagamento degli indennizzi e del contributo, previsti dal presente articolo e dagli articoli 9 e 14, sono consentite aperture di credito da commutarsi in quietanza di entrata a favore delle contabilità speciali di cui all'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, enti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e aperture di credito a favore dei funzionari delegati, secondo le norme della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 8.

Il comandante territoriale può, su richiesta degli interessati, autorizzare che sui fondi siano eseguite opere in deroga alle limitazioni imposte. L'atto non è soggetto a particolari formalità.

Ove l'autorizzazione sia subordinata a speciali condizioni o importi una riduzione dell'indennizzo, l'atto deve essere sottoscritto per accettazione da parte dell'interessato.

La deroga comporterà il mantenimento dell'indennizzo, se resteranno in vigore anche solo alcuni divieti previsti dalla lettera *a*) o dalla lettera *b*) dell'articolo 2 e se resterà invariata la ipotesi di cumulo di cui al secondo comma dell'articolo 7, o la riduzione conseguente al venir meno della ipotesi di cumulo.

La deroga di tutti i divieti darà luogo a cessazione dell'indennizzo.

Il comandante territoriale ne darà notizia alla ragioneria centrale del Ministero della difesa per le conseguenti variazioni degli impegni di spesa provvisori o definitivi già registrati.

Art. 9.

A decorrere dal 1° gennaio 1977, ai comuni il cui territorio è assoggettato alle limitazioni previste dal precedente articolo 2 è dovuto un contributo annuo pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo degli indennizzi spettanti ai proprietari degli immobili siti nei comuni stessi.

Il contributo ai comuni viene annualmente erogato, indipendentemente dalla presentazione delle domande di indennizzo.

Il contributo viene erogato in base alle limitazioni risultanti gravanti sul territorio comunale al 1° gennaio di ogni anno.

In attesa che venga compiuta la prima revisione generale di cui all'articolo 13, i contributi sono erogati sulla base delle limitazioni di fatto gravanti sul territorio comunale, con riferimento alla data del 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1° gennaio 1977.

Art. 10.

Ogni cinque anni dall'imposizione delle limitazioni si procede a revisione generale per accertare se le limitazioni stesse siano ancora necessarie per le esigenze della difesa nazionale.

Per le limitazioni ancora necessarie il comandante territoriale emana decreto di proroga per altri cinque anni, sentito il comitato misto paritetico.

Le limitazioni possono essere ridotte o revocate, con decreto del comandante territoriale, anche prima dello scadere del quinquennio.

Il decreto di revoca prima della scadenza del quinquennio, di riduzione o di conferma è pubblicato con le modalità indicate nell'articolo 5.

Se non interviene decreto di conferma alla prevista scadenza, le limitazioni restano estinte ad ogni effetto.

Art. 11.

In caso di conferma, ove per effetto delle limitazioni di cui all'articolo 2 l'esercizio del diritto di proprietà sul bene o su parte di esso sia reso impossibile o eccessivamente difficile, il proprietario può chiedere la espropriazione totale o parziale del bene stesso.

L'indennizzo è determinato a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni, quando trattasi di fabbricati, e a norma degli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, quando trattasi di terreni.

Art. 12.

Per la durata di tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comandante territoriale può affidare, mediante contratto, prendendo a base le tariffe professionali per i compensi da corrispondere a geometri o periti edili o periti agrari liberi professionisti, ridotte del 20 per cento, la rilevazione dei dati catastali ed i conteggi occorrenti per la liquidazione degli indennizzi spettanti ai proprietari degli immobili gravati da limitazioni ai sensi del precedente articolo 2, ed ogni altra operazione.

Le spese per i compensi ai professionisti graveranno sui fondi stanziati per gli indennizzi.

Art. 13.

Nella prima applicazione della presente legge l'amministrazione militare procede alla revisione generale delle limitazioni esistenti. Per quelle ancora necessarie per le esigenze della difesa nazionale, se imposte in via definitiva, il comandante territoriale, sentito il comitato misto paritetico, emette decreto confermativo che viene pubblicato con le modalità indicate nell'articolo 5.

Per le limitazioni ancora necessarie, non imposte ritualmente in via definitiva, il comandante territoriale provvede a renderle tali con le modalità stabilite negli articoli 4 e 5.

Tutte le limitazioni che nel termine di tre anni non siano state confermate ai sensi dei commi precedenti sono da considerarsi estinte ad ogni effetto e, se vi è stata trascrizione, è rilasciata dichiarazione attestante l'avvenuta cessazione che costituisce titolo per le conseguenti cancellazioni sui registri immobiliari.

Dalla scadenza del predetto termine decorrono cinque anni per la revisione periodica prevista dall'articolo 10, relativamente alle limitazioni confermate ai sensi dei commi precedenti.

Art. 14.

Ai proprietari dei beni assoggettati alle servitù militari, previste dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1849, e successive modificazioni, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, spetta, per il periodo in cui hanno operato, anche di fatto, e comunque da data non anteriore al 6 aprile 1968, un indennizzo.

Tale indennizzo è determinato a norma della legge 8 marzo 1968, n. 180, fino all'entrata in vigore della presente legge ed a norma dell'articolo 7 per il periodo successivo.

L'indennizzo è corrisposto a domanda degli aventi diritto. Si applicano le disposizioni dei commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 7.

Art. 15.

Per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di esercitazioni, il comandante territoriale può disporre, per motivi di pubblica incolumità, lo sgombero e l'occupazione di immobili ed il divieto di accedervi, lo sgombero di specchi d'acqua e imporre limitazioni alla circolazione stradale.

I relativi provvedimenti debbono essere comunicati almeno 30 giorni prima al prefetto della provincia, al sindaco dei comuni interessati e al comitato misto paritetico. Nel caso che le esercitazioni interessino aree ricadenti in foreste demaniali, la comunicazione va fatta anche agli uffici ai quali compete l'amministrazione delle medesime.

Nei casi di urgente necessità, gli sgomberi, le occupazioni e le limitazioni di cui al primo comma del presente articolo possono essere disposte, con effetto immediato, dal comandante di corpo, che dovrà sollecitamente provvedere alle comunicazioni di cui al precedente comma.

Detti provvedimenti devono essere resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio comunale e mediante affissione di manifesti murali in luoghi pubblici di normale frequenza.

Al pagamento degli indennizzi per gli sgomberi e le occupazioni di immobili nonché per eventuali danni si provvede con le modalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 7.

La misura dell'indennizzo per i lavoratori dipendenti è pari al salario corrente; per i lavoratori autonomi è rapportata alla retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti con qualifica o specializzazione corrispondente o affine.

Art. 16.

Nel territorio dei comuni militarmente importanti indicati nell'annessa tabella *A*), la costruzione di strade di sviluppo superiore ai 500 metri, le edificazioni, l'uso di grotte e cavità sotterranee e i rilevamenti per qualsiasi scopo effettuati, ad eccezione di quelli catastali, non possono avere luogo senza autorizzazione del comandante territoriale.

Nel territorio dei comuni costieri militarmente importanti indicati nell'annessa tabella *B*) le edificazioni ed i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici e alle opere marittime in genere non possono aver luogo senza la preventiva autorizzazione del comandante territoriale.

Nelle zone costiere e nelle isole indicate nella annessa tabella *C*) l'uso delle grotte, gallerie e altre cavità sotterranee, entro il limite di cento metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare, non può aver luogo senza autorizzazione del comandante territoriale.

Per le strade, salvo quanto disposto dal comma successivo, per le edificazioni e per i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici, l'autorizzazione di cui al primo e secondo comma del presente articolo non è richiesta se sono previsti dai piani urbanistici appro-

vati nel loro complesso su conforme parere del comandante territoriale e se sono eseguiti in conformità dei piani stessi.

Per i progetti delle opere stradali intercomunali deve essere sentita la predetta autorità militare, che dovrà esprimere il proprio parere nel termine di 90 giorni; decorso tale termine la mancata pronuncia equivale alla espressione del parere favorevole.

Art. 17.

Deve essere richiesto il parere del comandante territoriale per tutte le nuove realizzazioni o varianti strutturali significative interessanti grandi comunicazioni stradali (strade statali e autostrade) e ferrovie nonché per tutti i lavori interessanti dighe di ritenuta, impianti minerari marittimi, idroelettrici, grandi stabilimenti industriali, centri termonucleari, impianti elettrici ad altissimo potenziale, grandi depositi di olii minerali, oleodotti, metanodotti, in qualsiasi parte del territorio nazionale le opere vengano compiute.

Il parere deve essere espresso nel termine di novanta giorni. Qualora il comandante territoriale non si pronunci entro il predetto termine, la mancata pronuncia equivale all'espressione del parere favorevole.

Art. 18.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1935, n. 1095, quali modificate dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, si applicano anche nelle seguenti isole: Arcipelago toscano, Pontine, Flegree, Capri, Tremiti, Eolie, Ustica, Egadi e Pantelleria, Pelagie, Arcipelago della Maddalena, Asinara, Tavolara, San Pietro e Sant'Antioco.

L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorità militare previsti per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata con legge 22 dicembre 1939, n. 2207, e dal comma precedente non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale a cittadini italiani.

Gli atti compiuti per interposta persona, in violazione delle leggi 3 giugno 1935, n. 1095, e 22 dicembre 1939, n. 2207, quali modificate dai commi precedenti, sono nulli.

Il responsabile è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 80.000 a L. 400.000.

Art. 19.

Le violazioni della presente legge, sempre che il fatto non costituisca reato, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non inferiore a L. 100.000 e non superiore a L. 1.000.000.

La sanzione amministrativa di cui al precedente comma è inflitta previa contestazione della violazione e sempre che il trasgressore non abbia ottemperato alla diffida di far cessare la violazione.

Competente a provvedere alla diffida, a determinare la misura e ingiungere il pagamento della sanzione amministrativa è il comandante territoriale. La procedura e le eventuali opposizioni son regolate dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706, in quanto applicabile.

L'autorità militare predetta può ordinare altresì che il trasgressore compia a proprie spese il ripristino. Se il trasgressore non ottempera all'ordine di ripristino nel termine assegnatogli o in caso di assoluta urgenza, l'autorità militare provvede d'ufficio addebitando le relative spese al trasgressore.

Art. 20.

Tutti gli atti necessari per l'esecuzione della presente legge, compiuti nell'interesse dello Stato, comprese le cancellazioni ipotecarie, sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, nonché dagli emolumenti riscossi dai conservatori dei registri immobiliari, dai diritti di scritturato e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni.

Art. 21.

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà approvato entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

In attesa dell'emanazione del regolamento di esecuzione della presente legge, continuano ad applicarsi le norme del regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1936, n. 1388, compatibili con la presente legge; la commissione tecnica consultiva generale, per i compiti di cui all'articolo 7, primo comma, lettera *a*) del citato regolamento, è sostituita da un comitato presieduto dal direttore generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio del Ministero della difesa, o da un suo delegato e composta da un ufficiale per ciascuno degli stati maggiori di forza armata e da un rappresentante del Ministero dell'interno.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è costituito il comitato misto paritetico di cui al precedente articolo 3.

Art. 22.

E' abrogata la legge 20 dicembre 1932, n. 1849, e successive modificazioni.

La legge 1° giugno 1931, n. 886, e successive modificazioni è abrogata, salvo che agli effetti dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e fatta eccezione delle norme aggiunte con le leggi 3 giugno 1935, n. 1095, e 22 dicembre 1939, n. 2207, come modificate dall'articolo 18 della presente legge.

Nulla è innovato per i comuni della provincia di Bolzano elencati dal citato articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, per i quali si provvederà con la procedura prevista dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 23.

All'onere di lire 1.800 milioni derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1976 si farà fronte quanto a lire 1.200 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio e quanto a lire 600 milioni a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1975.

All'onere di lire 1.500 milioni derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1977 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — LATTANZIO — COSSIGA — BONIFACIO — MORLINO — PANDOLFI — STAMMATI — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

TABELLA *A*

1. — *Provincia di Udine*:
Paluzza — Pontebba — Malborghetto Valbruna — Tarvisio — Dogna — Chiusaforte — Resia — Lusevera — Taipana — Nimis — Attimis — Faedis — Pulfero — Torreano — Savogna — San Pietro al Natisone — Drenchia — Grimacco — San Leonardo — Stregna — Prepotto.

2. — *Provincia di Gorizia*:
Dolegna del Collio — Monfalcone.

3. — *Provincia di Trieste*:
Trieste.

TABELLA *B*

Provincia di Venezia: Venezia.
Provincia di Ancona: Ancona.
Provincia di La Spezia: La Spezia — Porto Venere — Lerici — Ameglia.
Provincia di Livorno: Portoferraio.
Provincia di Latina: Gaeta.
Provincia di Napoli: Napoli — Pozzuoli.
Provincia di Taranto: Taranto.
Provincia di Brindisi: Brindisi.
Provincia di Foggia: Isole Tremiti e Pianosa.
Provincia di Agrigento: Isole Lampedusa e Linosa.
Provincia di Messina: Messina.
Provincia di Siracusa: Augusta — Melilli.
Provincia di Trapani: Trapani — Isole Egadi — Pantelleria.
Provincia di Cagliari: Cagliari.
Provincia di Sassari: La Maddalena — Olbia (solo isola Tavolara).

TABELLA *C*

1) Da San Remo ad Alassio.
2) Da Punta Mesco alla foce del Magra.
3) Da Sperlonga a Gaeta.
4) Da Capo Miseno a Punta Campanella.
5) Da Punta Rondinella a Capo S. Vito.
6) Da Capo S. Maria di Leuca a Capo d'Otranto.
7) Da Punta Penne a Punta della Contessa.
8) Da Numana a Falconara.
9) Da Capo S. Croce a Capo Murro di Porco.
10) Da Punta Pizzolungo a Punta Nubia.
11) Da Capo Ferro a Capo Testa.
12) Da Capo Spartivento Sardo a Capo Carbonara.
13) Isole Palmaria e Tino.
14) Arcipelago Toscano.
15) Isole Tremiti e Pianosa (Adriatico).
16) Isole Eolie, Egadi, Pantelleria, Lampedusa e Linosa.
17) Isole Tavolara e Asinara.
18) Arcipelago di La Maddalena.

LEGGE 24 dicembre 1976, n. 899.

Finanziamento straordinario all'Università di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare all'Università di Roma, a valere sulle disponibilità di bilancio relative all'edilizia universitaria, di cui all'articolo 33, sesto comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641, e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, secondo comma, della legge 6 marzo 1976, n. 50, un contributo di 4 miliardi, per l'acquisizione, anche mediante esproprio, e l'arredamento di edifici o gruppi di edifici che rappresentino una sede idonea alla installazione di facoltà o corsi di laurea.

Art. 2.

Il giudizio di idoneità sugli edifici di cui all'articolo precedente è affidato ad una commissione nominata dal rettore e composta dai rappresentanti delle facoltà interessate, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico dell'Università, dall'ingegnere capo del genio civile, da un rappresentante designato dalla giunta del comune di Roma e da un rappresentante designato dalla giunta della regione Lazio.

Il giudizio di congruità sul prezzo di acquisto è reso dall'ufficio tecnico erariale.

Per le eventuali procedure espropriative e per la determinazione dell'indennità si applicano le disposizioni del titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — MALFATTI — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 24 dicembre 1976, n. 900.

Modificazione alle norme sui diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'intitolazione della tabella *A* allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, e successive modificazioni, è così modificata: « Tabella dei diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato ».

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 314, è sostituito dal seguente:

« All'onere annuo occorrente per l'attuazione della presente legge, previsto in lire 7.400 milioni, si provvederà con il maggior gettito dei diritti di cancelleria e segreteria giudiziarie derivanti dalla tabella che modifica i diritti di cui alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, e successive modificazioni ».

Art. 3.

Le tariffe di cui all'allegata tabella entreranno in vigore dal 1° luglio 1977.

Fino a tale data l'aumento di cui all'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 314, si applica su ciascuna delle 14 voci della tabella allegata alla legge 17 gennaio 1958, n. 59, e successive modificazioni, considerando la voce n. 13 come un unico diritto, indipendentemente dalle singole sottovoci; il diritto di urgenza di cui alla voce n. 14 è costituito da un importo pari a quello che sarebbe dovuto per la richiesta non urgente.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

TABELLA DEI DIRITTI RISCOSSI DALLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE PER CONTO DELLO STATO

Natura degli atti	Diritto fisso	Diritto graduale
1) Diritto per la prima iscrizione nei registri e ruoli previsti da codici e leggi speciali:		
per gli uffici di conciliazione	L. 100	—
per gli altri uffici giudiziari	» 500	—
2) Diritto per ogni fascicolo da formare ai termini di legge, compresi i fascicoli relativi agli articoli di credito iscritti nei campioni:		
per gli uffici di conciliazione	» 150	—
per gli altri uffici giudiziari	» 500	—
3) Diritto per ogni comunicazione da farsi di ufficio in ordine ai provvedimenti del giudice e per ogni inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio degli annunzi legali e nei giornali stabiliti dal giudice:		
per gli uffici di conciliazione	» 150	—
per gli altri uffici giudiziari	» 500	—
4) Diritto di originale:		
a) in materia civile, per tutti gli atti e provvedimenti iscritti nel registro cronologico e per tutti i certificati:		
per gli uffici di conciliazione	L. 150	—
per gli altri uffici giudiziari	» 500	—
b) in materia penale, per tutti i verbali di dibattimento, per le ordinanze che pongono fine al procedimento, per le sentenze e per i decreti penali di condanna, per tutti i certificati, compresi quelli del casellario giudiziario richiesti dalle parti in carta bollata ed al nome di altra persona a norma dell'articolo 607 del codice di procedura penale	» 500	—
5) Diritto di trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari e di registrazione degli atti e dei provvedimenti	» 600	—
6) Diritto per la compilazione dei mandati relativi a pagamenti nelle liquidazioni dei depositi giudiziari per l'assegnazione o distribuzione di somme nelle procedure di esecuzione e per ogni liquidazione di onorari nelle procedure fallimentari; per ogni mandato	» 500	—
7) Diritto per la compilazione della nota delle spese in materia civile e penale	» 750	—
8) Diritto di ricerca e visione di atti e fascicoli relativi ad affari civili e penali definiti o estinti da oltre l'anno, per ciascun anno di ricerca	» 250	—
9) Diritto di ricerca e di visione di atti successivi alla costituzione delle imprese e delle società	» 250	—
10) Diritto per la prima vidimazione dei libri di commercio e di quelli tenuti da imprese, società, associazioni, fondazioni, eccetera, compresi i copialettere per ogni 100 pagine o frazione	» 500	—
11) Diritto per la vidimazione annuale, prescritta dal codice civile, dei libri di commercio	» 500	—
12) Diritto per ogni iscrizione nel registro delle imprese o, fino all'attuazione di questo, nei registri di cancelleria, di atti e fatti previsti dall'articolo 100 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e per ogni deposito di atti e documenti previsti dall'articolo 101 del medesimo regio decreto 30 marzo 1942, n. 318	» 1.500	—
13) Diritto di copia e di certificazione di conformità di atti civili, penali e amministrativi:		
a) diritto di copia:		
per la prima pagina	—	L. 250
per ogni pagina successiva	—	» 100
b) diritto di certificazione di conformità	» 500	—
Per le copie fotografiche, da rilasciarsi soltanto a richiesta specifica di parte, il diritto di copia è stabilito in lire 100 per ogni pagina esclusa l'ultima, e la fornitura della carta sensibile è a carico del richiedente. Per le copie rilasciate senza certificazione di conformità sono dovuti, per ogni pagina:		
c) diritto di rilascio	—	» 20
d) diritto di copia	—	» 80

Natura degli atti	Diritto fisso	Diritto graduale
Per le copie rilasciate senza certificazione di conformità, i diritti di cui alle lettere *c*) e *d*) sono calcolati per pagine di formato uso bollo, e la fornitura della carta è a carico della cancelleria. Per le copie fotografiche, da rilasciarsi soltanto a richiesta specifica di parte, il diritto di copia è stabilito in lire 80 per ogni pagina, compresa l'ultima, e la fornitura della carta sensibile è a carico del richiedente. Quando a norma dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'autenticazione è richiesta per copia di atti o di certificati predisposti dai richiedenti, è dovuto soltanto il diritto di cui alla lettera *b*). I diritti di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) sono calcolati con riferimento al numero delle pagine della copia rilasciata. Per gli uffici di conciliazione, tutti i diritti sopra indicati sono ridotti a metà.		
14) Diritto di urgenza:		
per il rilascio delle copie di cui al precedente n. 13), entro cinque giorni dalla richiesta se trattasi di copie manoscritte o dattiloscritte, ed entro due giorni se trattasi di copie fotografiche	Il doppio dei diritti dovuti secondo il precedente n. 13)	

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1976, n. **901**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina alla medesima facoltà dell'Università di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 14 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di chimica biologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Università di Catania adottate rispettivamente nella seduta del 9 aprile 1976 e 9 ottobre 1976;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Università di Messina adottate rispettivamente il 22 giugno 1976 ed il 14 luglio 1976;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un posto di assistente ordinario alla seconda cattedra di chimica biologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania, al fine di perequare il rapporto assistenti studenti;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la seconda cattedra di chimica biologica di cui sopra del posto già assegnato alla cattedra di chimica biologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909;

Considerato che gli organi accademici dell'Università di Messina hanno espresso il nulla osta al trasferimento del posto di cui si tratta non ritenendolo essenziale per le esigenze didattiche e scientifiche della cattedra di chimica biologica della facoltà di medicina e chirurgia;

Considerato che il posto di assistente assegnato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909, è attualmente ricoperto dalla dott.ssa Maria Cambria nata Famà e che la stessa ha consentito al proprio trasferimento presso l'Università di Catania;

Ravvisata l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente di ruolo tra le Università di Messina e Catania;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1976 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di chimica biologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909, è attribuito alla seconda cattedra di chimica biologica della stessa facoltà dell'Università di Catania.

Dalla stessa data la dott.ssa Maria Cambria nata Famà, attuale titolare del posto, è trasferita con il suo consenso alla seconda cattedra di chimica biologica dell'Università di Catania.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1976
Registro n. 102 Istruzione, foglio n. 118

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1976, n. **902**.

Disciplina del credito agevolato al settore industriale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 15 della legge 2 maggio 1976, n. 183, concernente la disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80;

Sentita la Commissione parlamentare prevista dall'art. 2 della legge predetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Decreta:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Costituzione del fondo e sua destinazione

E' costituito il fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale con una dotazione complessiva di lire 3.200 miliardi da destinare alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti accordati ai sensi del presente decreto.

Al fondo nazionale anzidetto sono altresì attribuite le somme disponibili, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sulle autorizzazioni di spesa disposte con precedenti provvedimenti legislativi ai fini dell'applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni. La disponibilità delle somme da trasferire è determinata al netto degli impegni sui finanziamenti per i quali sia stata espressa proposta favorevole dal comitato di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

Le disponibilità del fondo sono destinate nella misura del 65 % ai territori meridionali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai sensi del successivo art. 25 e assegnate alla Cassa per il Mezzogiorno, relativamente al quinquennio 1976-80, per i fini e secondo le modalità di cui al presente decreto. Per le assegnazioni si applica l'art. 28 del testo unico anzidetto.

Le disponibilità del fondo destinate al restante territorio nazionale nella misura pari al 35 % sono assegnate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'utilizzazione secondo i fini e con le modalità di cui al presente decreto. A tal fine presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzata una gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. I relativi stanziamenti, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'art. 585 del regolamento di contabilità dello Stato e art. 1223, lettera *b*), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro. I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o di un suo delegato. Entro il mese di maggio di ogni anno il rendiconto della gestione dell'anno precedente viene trasmesso alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per l'esame e la dichiarazione di regolarità.

Art. 2.

Attribuzioni del CIPE e del CICR

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, definisce le direttive, i criteri e le modalità per la concessione del credito agevolato, nonché le ulteriori procedure per assicurare sia la massima snellezza e rapidità sia il coordinamento fra la concessione del credito agevolato e la concessione del contributo in conto capitale di cui all'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, sia il coordinamento dei predetti contributi con il contributo in conto canoni di cui all'art. 17 della citata legge, per le imprese ubicate nei territori meridionali, anche mediante l'indicazione della documentazione necessaria e dei termini per il compimento di singoli atti; entro il termine suddetto il CIPE definisce, altresì, criteri e modalità per l'attuazione della locazione finanziaria di attività industriali, di cui al citato art. 17.

Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, in correlazione con gli adempimenti di cui al comma precedente, emana le direttive di competenza con particolare riferimento agli aspetti tecnici della concessione del credito. Restano, comunque, ferme nei riguardi del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio le competenze e le attribuzioni previste dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine

I finanziamenti agevolati previsti dal presente decreto sono effettuati dagli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro. In attesa dell'emanazione di tale decreto restano valide le designazioni degli istituti in precedenza effettuate.

Art. 4.

Autorizzazioni per nuovi investimenti

La concessione del credito agevolato nei casi previsti dagli articoli 5, 6 e 8 del presente decreto, a favore delle imprese che realizzano nel centro-nord progetti comportanti un investimento globale superiore a 500 milioni di lire, è subordinata all'autorizzazione da parte del CIPE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge 24 maggio 1976, n. 350.

In tali casi l'autorizzazione è richiesta contestualmente alla domanda di credito agevolato presentata ai sensi dell'art. 9 del presente decreto.

Per le iniziative da realizzare nei territori meridionali per le quali sono richieste le agevolazioni finanziarie del presente decreto e dell'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, la domanda di autorizzazione per i progetti comportanti investimenti comunque superiori a 10 miliardi, come previsto dal primo comma dell'art. 3 del citato decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge 24 maggio 1976, n. 350, va fatta contestualmente alla richiesta delle agevolazioni stesse.

Titolo II

DISPOSIZIONI PER IL CENTRO-NORD

Art. 5.

Agevolazioni nelle aree insufficientemente sviluppate dell'Italia centrale

Alle imprese con capitale investito non superiore a 7 miliardi di lire che realizzino progetti di nuovi impianti o di ampliamenti o di ammodernamenti per un investimento globale non superiore a 5 miliardi di lire nelle aree insufficientemente sviluppate delle regioni Toscana, Marche, Umbria e Lazio, indicate dal CIPE in base all'art. 7 del presente decreto, il tasso d'inte-

resse per la concessione del credito agevolato è fissato nella misura del 40 % del tasso di riferimento, comprensivo di ogni onere accessorio e spese; la misura del finanziamento agevolato è pari al 60 % dell'investimento globale comprendente gli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 % di detti investimenti, le scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

La durata massima del finanziamento agevolato è fissata in 10 anni, comprensivi dei periodi di utilizzo e di preammortamento non superiori a 3 anni.

Art. 6.

Agevolazioni per le aree insufficientemente sviluppate dell'Italia settentrionale

Alle imprese con capitale investito non superiore a 4 miliardi di lire che realizzino progetti di nuovi impianti o di ampliamenti o di ammodernamenti per un investimento globale non superiore a 3 miliardi di lire nelle aree insufficientemente sviluppate del centro-nord non comprese nel precedente articolo, indicate dal CIPE in base all'art. 7 del presente decreto, il tasso di interesse per il credito agevolato, concesso ai sensi del presente decreto, è fissato nella misura del 60 % del tasso di riferimento comprensivo di ogni onere accessorio e spesa; la misura del finanziamento agevolato è pari al 60 % dell'investimento globale, comprendente gli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 % di detti investimenti, le scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e delle attività dell'impresa.

La durata del finanziamento agevolato è fissata in 10 anni comprensivi dei periodi di utilizzo e di preammortamento non superiore a 3 anni.

Art. 7.

Determinazione delle aree insufficientemente sviluppate del centro-nord

Il CIPE provvede ad individuare le aree insufficientemente sviluppate, anche con riferimento ai programmi di assetto territoriale predisposti dalle regioni interessate.

L'individuazione di dette aree dovrà essere fatta, tenendo presente il tasso di emigrazione, il tasso di popolazione attiva occupata ed il rapporto occupazione industriale e popolazione residente secondo i dati dei due ultimi censimenti ISTAT, rapportati ai relativi dati medi del centro-nord.

Art. 8.

Agevolazioni nei restanti territori dell'Italia centro-settentrionale

Alle imprese con capitale investito non superiore a 4 miliardi di lire che realizzino progetti di ammodernamento che comportino investimenti globali non superiori a 2 miliardi di lire nelle restanti aree del centro-nord che non risultino insufficientemente sviluppate, il tasso di interesse è fissato nella misura del 60 % del tasso di riferimento, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa.

La misura del finanziamento agevolato è pari al 50 % dell'investimento globale comprendente gli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 % di detti investimenti, le scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

La durata massima del finanziamento agevolato è fissata in 10 anni, comprensivi dei periodi di utilizzo e di preammortamento non superiori a tre anni.

Art. 9.

Domanda e procedura

La domanda di credito agevolato va presentata ad uno degli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, di cui al precedente art. 3.

Ai fini della concessione del credito agevolato alle imprese previste dal presente titolo, l'istituto di credito che abbia ricevuto la domanda, dopo aver deliberato il finanziamento concedibile, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la domanda di ammissione al contributo in conto interessi, corredata da un modulo di notizie predisposto dal Ministero stesso, nonché l'estratto della delibera e una apposita relazione.

La domanda, di cui al primo comma, è altresì trasmessa dall'istituto di credito alla regione interessata, che può esprimere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il termine perentorio di 30 giorni, il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale e alla programmazione regionale.

La relazione di cui al precedente secondo comma dovrà illustrare la posizione dell'azienda sul mercato, i riflessi occupazionali, l'andamento evolutivo economico-finanziario dell'azienda in relazione al progetto presentato.

Il contributo in conto interesse è deliberato sulle singole operazioni dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su proposta di un comitato interministeriale composto:

1) dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, presidente;

2) dal Sottosegretario di Stato, designato dal Ministro per il tesoro, vice presidente;

3) dal direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

4) da un dirigente del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro);

5) da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

6) da un dirigente del Ministero del bilancio;

7) da un dirigente del Ministero del commercio con l'estero;

8) da un dirigente del Ministero delle partecipazioni statali;

9) da un funzionario designato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

10) da otto esperti in materia di attività industriale, designati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di cui due da scegliersi fra rappresentanti dei lavoratori ed uno in rappresentanza della cooperazione.

Per i membri di cui ai numeri da 3) a 9) si provvederà anche alla nomina dei sostituti, che interverranno in caso di assenza dei titolari.

Il comitato si riunisce almeno una volta al mese.

Pervenuti i contratti dei mutui relativi alle operazioni stipulate dagli istituti di credito, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con proprio atto assume il necessario impegno definitivo sul fondo, emettendo i necessari ordini di pagamento.

Le spese per il funzionamento del comitato e della segreteria sono a carico degli istituti di credito secondo le quote stabilite dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro.

I relativi versamenti affluiranno ad appositi capitoli dello stato di previsione delle entrate e correlativamente verranno disposti appositi stanziamenti sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 10.

Erogazione dei contributi per il centro-nord

Su ogni singola operazione di mutuo viene concesso all'istituto di credito mutuante un contributo in conto interessi pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato a tasso agevolato.

La liquidazione ed il pagamento del contributo negli interessi verranno effettuati a semestralità posticipate in corrispondenza delle scadenze fissate nel piano di ammortamento (30 giugno, 31 dicembre) sulla base di elenchi contenenti gli estremi dei contratti di mutuo trasmessi da ciascun istituto di credito al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 11.

Controlli dell'esecuzione dei lavori per il centro-nord

All'atto della richiesta di liquidazione dei contributi sugli interessi, gli istituti di credito debbono dichiarare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che le somme da essi erogate in favore delle industrie beneficiarie di finanziamenti a tasso agevolato ai sensi del presente decreto sono state utilizzate per l'attuazione dei programmi per i quali sono state emanate le concessioni dei contributi in conto interessi da parte del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o di programmi modificati o integrati su richiesta dell'impresa interessata inoltrata dall'istituto di credito e debitamente approvata dal predetto Ministero. Al termine dell'erogazione del mutuo gli istituti debbono attestare che i programmi sono stati realizzati.

Le dichiarazioni e le attestazioni che gli istituti di credito debbono produrre all'atto della richiesta di liquidazione dei contributi sugli interessi e al termine della erogazione del mutuo sono sostitutive di ogni diverso adempimento prescritto dalle norme sulla contabilità di Stato, in particolare dagli articoli 277 e 291 del regolamento di contabilità di Stato, approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato potrà disporre verifiche presso le imprese, allo scopo di controllare l'esatto espletamento dei programmi per i quali è stato concesso il contributo in conto interessi.

Titolo III

MEZZOGIORNO

Art. 12.

Soggetti beneficiari

Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali con investimenti in impianti fissi non superiori a 15 miliardi di lire, ovvero all'ampliamento, alla riattivazione o all'ammodernamento di stabilimenti sino al raggiungimento tra investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario e nuovi investimenti, dell'importo di 15 miliardi di lire, il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese sui finanziamenti agevolati di cui al presente decreto, è fissato nella misura del 30 % del tasso di riferimento.

Nei casi di riattivazione sono ammessi al credito agevolato di cui al presente decreto soltanto i nuovi investimenti fissi fino al raggiungimento, valutato con i criteri di cui al primo comma, dell'importo di 15 miliardi di investimenti fissi.

Le stesse agevolazioni sono concedibili anche ai centri di ricerca di cui all'art. 13 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Per consentire l'applicazione del tasso di interesse nella misura anzidetta, la Cassa per il Mezzogiorno:

a) è autorizzata a concedere a tutti gli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine un contributo sugli interessi relativi alle singole operazioni, pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse agevolato;

b) ha facoltà di concedere su loro richiesta e limitatamente agli istituti speciali di credito meridionali Isveimer, Irfis e Cis, un contributo in conto interessi sulle emissioni obbligazionarie limitatamente ai mezzi di provvista destinati ai finanziamenti alla piccola e media industria.

La misura del finanziamento a tasso agevolato è fissata nel 40 % dell'investimento globale comprensivo degli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 % di detti investimenti, delle scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e delle attività dell'impresa. La durata massima del finanziamento è fissata in 15 anni, comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 5 anni per i nuovi impianti e in 10 anni per gli ampliamenti, la riattivazione e gli ammodernamenti degli impianti esistenti comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 3 anni.

L'importo del finanziamento agevolato concesso per gli investimenti fissi maggiorato del contributo in conto capitale previsto dall'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, non può superare il limite del 70 % della spesa prevista per gli investimenti fissi.

Tale limite è elevabile solo per le maggiorazioni di contributo in conto capitale ai sensi dei commi quarto e quinto del citato art. 10.

Art. 13.

Presentazione della domanda di finanziamento

Al fine di realizzare il coordinamento della concessione ed erogazione dei contributi in conto capitale e del finanziamento agevolato, le agevolazioni anzidette sono richieste dall'operatore con unica domanda, da presentare ad uno degli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine nel Mezzogiorno, nella quale deve essere precisato — in via definitiva — se si intende usufruire di entrambe le agevolazioni o soltanto di una di esse.

La domanda deve essere compilata su apposito modulo adottato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nel quale saranno indicati gli

elementi, le notizie e la documentazione necessari per l'istruttoria, ferma restando la facoltà degli istituti di credito di richiedere ogni altro elemento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria. Il predetto modulo di domanda viene presentato altresì al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e alla Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 14.

Procedura per l'ammissibilità alle agevolazioni

Ai fini dell'ammissibilità al credito agevolato di cui al presente decreto, l'istituto di credito a medio termine che abbia ricevuto la domanda di credito agevolato e/o di contributo in conto capitale a norma del precedente art. 13, procede per entrambe le agevolazioni ad una unica istruttoria della iniziativa rivolta a valutare la validità tecnica, finanziaria ed economica dell'iniziativa stessa con particolare riguardo alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa promotrice e alla congruità dei mezzi finanziari all'uopo destinati. L'istruttoria deve riferirsi alle prospettive di mercato, agli effetti occupazionali del progetto, ai preventivi finanziari ed economici e agli obiettivi da realizzare in termini di capacità produttiva e di produzione conseguibili.

I risultati dell'istruttoria contenuti in apposita relazione con la delibera di finanziamento sono inviati al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e, unitamente alla documentazione progettuale, anche alla Cassa.

La domanda di cui al primo comma è altresì trasmessa dall'istituto di credito alla regione interessata, che può esprimere al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il termine perentorio di 30 giorni, il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale e alla programmazione regionale.

L'ammissione al credito agevolato e/o al contributo in conto capitale per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a 2 miliardi di lire, è subordinata all'accertamento, da parte della Cassa per il Mezzogiorno della rispondenza delle singole iniziative alle direttive che saranno all'uopo emanate dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. La Cassa per il Mezzogiorno comunica mensilmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le iniziative per le quali è stato deliberato il finanziamento a tasso agevolato e/o la concessione del contributo in conto capitale. Il contributo in conto interessi e il contributo in conto capitale s'intendono concessi se il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno entro 30 giorni dalla comunicazione non si esprime in senso contrario.

Per le iniziative con investimenti fissi superiori a 2 miliardi di lire e fino all'importo di 15 miliardi di lire, l'ammissione al credito agevolato di cui al presente decreto e, ove richiesto, al contributo di cui all'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, è subordinata all'accertamento della conformità della singola iniziativa, sia ai criteri fissati dal CIPE, sia alle destinazioni territoriali previste nei piani urbanistici predisposti ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti, ivi compresi i piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale.

A tale accertamento provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai sensi del decimo comma dell'art. 11 della citata legge n. 183, avvalendosi della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati anche per la valutazione delle infrastrutture necessarie, nonché della documentazione inviata ai sensi del secondo comma dagli istituti di credito.

Nel caso in cui l'accertamento abbia esito positivo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno rilascia il parere di conformità, nel quale sono indicati, oltre gli elementi di conoscenza che caratterizzano l'iniziativa, la misura del credito agevolato e/o del contributo in conto capitale riconosciuti all'iniziativa industriale e le eventuali infrastrutture necessarie alla localizzazione dei relativi impianti da realizzarsi a carico della Cassa per il Mezzogiorno e di altre amministrazioni interessate, l'ammontare degli investimenti fissi ammissibili, l'occupazione prevista, i termini per la realizzazione dell'impianto e delle eventuali infrastrutture necessarie, nonché gli impegni finanziari che la Cassa medesima deve assumere a valere sui propri fondi di bilancio.

Il parere con l'esito dell'accertamento di conformità è comunicato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, oltre che alla Cassa ai fini delle erogazioni dei contributi, anche agli istituti di credito e agli interessati.

La concessione del contributo in conto capitale e in conto interessi è deliberata dalla Cassa con un unico provvedimento.

La Cassa è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito interessati per assicurare che le erogazioni del contributo in conto capitale abbiano luogo per stato di avanzamento in concomitanza con le erogazioni del credito agevolato.

Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni dei decreti ministeriali emanati ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183, in materia di contributi in conto capitale.

Art. 15.

Norme riguardanti l'opzione

L'opzione effettuata ai sensi dell'art. 18, ultimo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183, per il contributo di cui all'art. 10 della predetta legge, s'intende effettuata anche per il finanziamento agevolato.

Tale opzione è esercitata validamente a condizione che, nella normativa di attuazione, permanga come ammissibile alla agevolazione il comparto produttivo e il tipo di attività nei quali rientra l'iniziativa oggetto di opzione.

Titolo IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 16.

Spese ammissibili al credito agevolato

Le spese ammissibili al credito agevolato dovranno, comunque, comprendere il terreno, le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature nonché le scorte di materie prime e semilavorate nel limite massimo del 40 % degli investimenti fissi, adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

Ai fini della concessione del credito agevolato sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni all'istituto di credito.

Art. 17.

Determinazione del capitale investito

Il capitale investito nelle imprese operanti nel centro-nord e gli investimenti in impianti fissi negli stabilimenti insediati nel Mezzogiorno, da valutare per la concessione del credito agevolato ai sensi degli articoli precedenti, sono costituiti dalle immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti e, in conformità della legge 2 dicembre 1975, n. 576, delle rivalutazioni per conguaglio monetario.

Tale accertamento sarà effettuato sulla base del bilancio, del libro dei cespiti da ammortizzare, delle scritture della contabilità delle imprese all'inizio della realizzazione del programma di investimento oggetto del credito agevolato.

Art. 18.

Valutazione unitaria delle iniziative

I complessi industriali articolati in più stabilimenti sono considerati unitariamente, ai fini delle misure di agevolazione, quando gli stabilimenti siano ubicati nello stesso comune ovvero siano contigui. Lo stesso criterio si applica anche nel caso che tali stabilimenti, ubicati nello stesso comune ovvero contigui, facciano capo a imprese giuridicamente distinte, ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo che configurino l'appartenenza ad un medesimo gruppo.

Art. 19.

Prefinanziamenti

Gli istituti di credito a medio termine che effettuino operazioni di credito agevolato ai sensi del presente decreto sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge e di statuto, a compiere operazioni di prefinanziamento a favore delle imprese con capitale investito inferiore a 4 miliardi di lire per il centro-nord e delle iniziative che realizzino o raggiungano investimenti in impianti fissi netti inferiori a 15 miliardi di lire per il Mezzogiorno.

Gli istituti di credito, deliberato il finanziamento ed in attesa che questo venga erogato, possono accordare immediatamente, a richiesta dell'imprenditore, un prefinanziamento di importo non superiore al finanziamento deliberato ed erogarlo nella stessa proporzione dell'impiego dei mezzi propri.

Il prefinanziamento, di durata non superiore a due anni, è accordato ad un tasso d'interesse agevolato pari al 40 % del tasso di riferimento per le inziative di cui al precedente art. 12; al 55 % del tasso di riferimento per le iniziative di cui al precedente art. 5 e all'80 % per le iniziative di cui ai precedenti articoli 6 e 8. Per consentire l'applicazione di tali tassi agevolati il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e la Cassa per il Mezzogiorno concedono, con la stessa deliberazione del contributo in conto interessi sul finanziamento, a valere sulle dotazioni di cui all'art. 1 e con decorrenza dalla erogazione del prefinanziamento, un contributo in conto interessi pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed i suddetti tassi agevolati.

Qualora non venga concesso il contributo in conto interessi sul finanziamento, all'operazione di prefinanziamento si applicherà il tasso d'interesse ordinario.

Qualora il prefinanziamento dovesse avere una durata superiore a due anni non essendo nel frattempo intervenuta la concessione del contributo in conto interessi, per tutto il periodo eccedente il mutuatario dovrà corrispondere un tasso pari a quello di riferimento.

Art. 20.

Determinazione del tasso di riferimento

Il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Successivamente, tale tasso di riferimento si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a medio termine.

Le modalità delle variazioni automatiche del tasso di riferimento sono fissate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del denaro dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore del 20 per cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro per il tesoro con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, modificherà, ferma restando la proporzione tra le diverse zone, la misura dei tassi agevolati d'interesse prevista nei precedenti articoli.

Ai fini del parere o della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, si applica, nei casi d'urgenza, l'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 21.

Dichiarazione delle imprese sulla manodopera

Per il periodo indicato nell'atto di concessione delle agevolazioni finanziarie o nel parere di conformità, e comunque non prima dell'inizio della data di ammortamento del finanziamento, le imprese beneficiarie per ottenere l'erogazione dei contributi debbono presentare rispettivamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno una certificazione dell'ispettorato provinciale del lavoro attestante il numero dei dipendenti in costanza di rapporto di lavoro.

Per il caso che il numero dei dipendenti sia inferiore di oltre il 20 per cento a quello indicato nell'atto di concessione o nel parere di conformità, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dispone, previa contestazione e fissazione di un termine per le controdeduzioni, la sospensione dell'erogazione dei contributi fino alla scadenza del periodo indicato nell'atto predetto, salvo che l'impresa beneficiaria non provi che l'inosservanza sia stata determinata da causa ad essa non imputabile.

Qualora sia stato ripristinato il numero dei lavoratori indicato nell'atto di concessione o nel parere di conformità, i contributi sono nuovamente erogati a decorrere dalla prima rata con scadenza successiva alla data di presentazione della relativa certificazione dell'ispettorato provinciale del lavoro.

Art. 22.

Anticipata estinzione del finanziamento

In caso di estinzione anticipata volontaria totale di un finanziamento concesso ai sensi del presente decreto o di cessazione definitiva dell'attività ovvero di fallimento di una impresa finanziata, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione, di cessazione o di dichiarazione del fallimento.

In caso di estinzione volontaria parziale di un finanziamento l'entità del contributo erogato è limitata alla parte residua.

In caso di cessazione temporanea dell'attività dell'impresa, salvo quanto previsto dal precedente art. 21, l'erogazione del contributo è sospesa con provvedimento rispettivamente del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o della Cassa per il Mezzogiorno.

Il contributo in conto interessi cessa nel caso in cui l'operatore distolga, senza esplicita autorizzazione, dall'uso previsto nel provvedimento di concessione delle agevolazioni o nel parere di conformità, i macchinari e gli impianti nei cinque anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato, o destini senza esplicita autorizzazione, ad altro uso le opere murarie nei 10 anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato.

Art. 23.

Centro di raccolta dati

Presso la segreteria di cui al precedente art. 9 è costituito un centro elettronico per la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla concessione di agevolazioni finanziarie a carico dello Stato.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato stabilisce gli elementi conoscitivi che le amministrazioni pubbliche statali e gli enti pubblici competenti in materia di agevolazioni finanziarie all'industria devono trasmettere con riferimento alle singole operazioni.

Art. 24.

Controllo del Parlamento

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno devono presentare al Parlamento ogni anno una relazione analitica sullo stato di attuazione del presente decreto relativamente alle richieste di finanziamento, a quelle accolte e alla realizzazione dei programmi per i quali sono stati concessi i finanziamenti medesimi.

Art. 25.

Onere finanziario

Il fondo di cui all'art. 1 è costituito:

a) dalla somma complessiva di lire 3.200 miliardi così ripartita:

per gli interventi nei territori meridionali, lire 2.080 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 13 miliardi nell'anno finanziario 1976; di lire 65 miliardi nell'anno finanziario 1977; di lire 135 miliardi nell'anno finanziario 1978; di lire 173 miliardi negli anni finanziari dal 1979 al 1986; di lire 133 miliardi nell'anno finanziario 1987; di lire 93 miliardi nell'anno finanziario 1988; di lire 70 miliardi negli anni finanziari 1989 e 1990; di lire 57 miliardi nell'anno finanziario 1991; di lire 45 miliardi nell'anno finanziario 1992; di lire 15 miliardi nell'anno finanziario 1993;

per gli interventi nel restante territorio nazionale, lire 1.120 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 7 miliardi nell'anno finanziario 1976; di lire 35 miliardi nell'anno finanziario 1977; di lire 120 miliardi nell'anno finanziario 1978; di lire 164 miliardi nell'anno finanziario 1979; di lire 130 miliardi nell'anno finanziario 1980; di lire 106 miliardi nell'anno finanziario 1981; di lire 93 miliardi negli anni finanziari dal 1982 al 1986; di lire 62 miliardi nell'anno finanziario 1987; di lire 31 miliardi nell'anno finanziario 1988;

b) dalle somme di cui al secondo comma dell'art. 1.

Con decreto del Ministro per il tesoro possono essere apportate variazioni compensative nell'ambito di ciascuna delle suddette ripartizioni annuali.

Le annualità relative agli impegni assunti a carico delle dotazioni di cui al primo comma fanno carico interamente alle dotazioni stesse.

Le somme non erogate nei singoli esercizi sono utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 26.

Copertura dell'onere

All'onere di lire 20 miliardi recato dalla presente legge nell'anno finanziario 1976, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 100 miliardi derivante dalla presente legge nell'anno finanziario 1977 si provvede con lo stanziamento di cui al cap. 8904 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni dal 1978 al 1993, sarà stabilita la quota degli stanziamenti di cui al precedente art. 25 che potrà essere coperta con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno con la stessa legge, di volta in volta, stabilite.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 27.

Imprese operanti nel Polesine e nei comuni di Ancona e Falconara Marittima

Alle imprese operanti nei territori del Polesine di cui alla legge 20 dicembre 1961, n. 1427, si applicano dall'entrata in vigore del presente decreto le stesse norme previste per le zone insufficientemente sviluppate del centro-nord.

E' confermata la data del 31 dicembre 1977 per la concessione delle particolari agevolazioni creditizie previste per le imprese che operano nei comuni di Ancona e Falconara Marittima, dal decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito nella legge 2 dicembre 1972, n. 734; le somme necessarie saranno imputate al fondo di cui all'art. 1, ferme restando le riserve previste allo stesso articolo.

Art. 28.

Coordinamento tra le agevolazioni previste dalle altre leggi statali e regionali

Le agevolazioni creditizie previste dal presente decreto non sono cumulabili con quelle previste da altre leggi statali.

Le agevolazioni creditizie previste da leggi regionali possono concorrere con quelle previste dal presente decreto a condizione che non vengano superati i limiti massimi in esso previsti.

Per i territori meridionali le agevolazioni creditizie previste dal presente decreto possono cumularsi con le agevolazioni di cui all'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, sempreché non venga superato il limite di cui al penultimo e ultimo comma dell'art. 12 del presente decreto.

Le norme previste dal presente decreto si estendono anche agli incentivi agli investimenti industriali, previsti dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese quelle riguardanti il Mediocredito centrale, per le quali si applicano le riserve di fondi previste nella misura del 65 e del 35 per cento, rispettivamente a favore del Mezzogiorno e del centro-nord; le dette leggi sono modificate dalle norme del presente decreto.

Restano escluse dalla disposizione di cui al comma precedente le leggi relative alla ristrutturazione e alla riconversione industriale, al credito per l'esportazione, alla ricostruzione di impianti industriali danneggiati o distrutti da particolari calamità naturali, le disposizioni relative al fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, le disposizioni relative alla zona del Vajont, la legge 6 giugno 1976 n. 172, recante provvedimenti per l'editoria, le leggi 27 dicembre 1973, n. 878 e 23 dicembre 1972, n. 720, recanti agevolazioni a favore della costruzione e trasformazione di navi mercantili, la legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante agevolazioni a favore dell'industria cinematografica, la legge 30 aprile 1976, n. 374, recante provvidenze per i consorzi e le società consortili tra piccole e medie industrie, la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, recante norme per il finanziamento della ricerca applicata, la legge 14 luglio 1969, n. 471, per il finanziamento dell'acquisto all'estero di strumenti scientifici e di beni strumentali di tecnologia avanzata e la legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili.

A decorrere dalla emanazione del presente decreto sono soppresse le disposizioni concernenti il credito agevolato contenute nella legge 6 ottobre 1971, n. 853, nella legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, nella legge 22 luglio 1966, n. 614 e nella legge 20 dicembre 1961, n. 1427.

Art. 29.

Norma transitoria

Le domande di agevolazione presentate ai sensi delle precedenti leggi e che non siano state ancora esaminate dal comitato di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, o che non siano state ancora oggetto di parere di conformità saranno esaminate a norma del presente decreto.

Ai fini delle necessarie priorità dell'istruttoria e delle altre valutazioni previste dal presente decreto viene considerata valida a tutti gli effetti la data di presentazione della domanda originaria agli istituti di credito.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN — STAMMATI — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1977
Atti di Governo registro n. 12, foglio n. 2, a seguito della deliberazione della sezione del controllo n. 732 dell'8 gennaio 1977.

AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1976, n. 855)

Nel decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1976, n. 855, concernente « Determinazione delle date di inizio e di cessazione dell'ora legale per l'anno 1977 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 27 dicembre 1976, nel dispositivo, in luogo di: « ... alle ore una (legale) del *24* settembre 1977 ... », leggasi: « ... alle ore una (legale) del 25 settembre 1977 ... ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1976.

Premio di un milione di lire, per l'anno 1974, per il miglior contributo originale dato agli studi di finanza pubblica, nel biennio 1973-74.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 3 maggio 1955, n. 405, concernente l'istituzione di un premio annuale di un milione di lire da assegnarsi all'autore italiano che con opere o scritti pubblicati nel biennio precedente abbia dato il miglior contributo originale agli studi di finanza pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 929, con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione del premio sopra riferito per l'anno 1974;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, fatta in conformità del parere espresso dalla commissione di cui all'art. 4, terzo comma, della citata legge 3 maggio 1955, n. 405;

Decreta:

Il premio di un milione di lire, per l'anno 1974, per il miglior contributo originale dato agli studi di finanza pubblica, nel biennio 1973-74, è assegnato al **prof.** Vincenzo Visco, quale autore dell'opera « La distribuzione dei redditi: problemi teorici e analisi della situazione in Italia ».

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1976

LEONE

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1976
Registro n. 62 Finanze, foglio n. 228

(14)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1976.

Modificazioni agli articoli 8 e 19 del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962, 6 maggio 1963, 10 settembre 1966, 7 febbraio 1970 e 1° febbraio 1974;

Uditi i pareri della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Uditi i pareri dei competenti ordini professionali nazionali;

Decreta:

Articolo unico

Il regolamento sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962, 6 maggio 1963, 10 settembre 1966, 7 febbraio 1970 e 1° febbraio 1974 è ulteriormente modificato come segue:

Art. 8 - la lettera *a*) di cui alle lettere *A, C, D, E, F, G, H, I, L, M* è sostituita come segue: « Professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo e professori incaricati »; la lettera *a*) di cui alla lettera *B* è sostituita come segue: « Professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo, professori incaricati e liberi docenti ».

Art. 19 - è sostituito dal seguente:

« Il candidato dichiarato non idoneo può ripetere l'esame in una delle due sessioni dell'anno successivo ed è obbligato a ripetere tutte le prove, anche quelle eventualmente superate nella precedente sessione ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla **Corte dei** conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1976

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1976
Registro n. 102 Istruzione, foglio n. 119

(174)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Eridania zuccherifici nazionali, stabilimento di Codigoro, ai fini della corresponsione del particolare assegno di prepensionamento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la società Eridania zuccherifici nazionali S.p.a. ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale che interessano gli stabilimenti siti in provincia di Ferrara e Rovigo e che hanno comportato la cessazione dell'attività nello stabilimento di Codigoro (Ferrara), per cui alcuni lavoratori dipendenti da quest'ultimo opificio sono stati licenziati in data 31 ottobre 1974 e 5 maggio 1975;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare assegno di prepensionamento previsto dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in favore dei lavoratori anziani licenziati dalla società predetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Eridania zuccherifici nazionali ai fini della corresponsione del particolare assegno di prepensionamento ai lavoratori anziani dello stabilimento di Codigoro (Ferrara) licenziati il 31 ottobre 1974 e il 5 maggio 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(178)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1977.

Misura dell'indennità integrativa speciale per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1977, spettante al personale statale, in attività e in quiescenza, con trattamento economico annuo superiore a lire 6 milioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni (per ultimo con gli articoli 1 e 2 della legge 31 luglio 1975, n. 364), istitutivi dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1976, n. 797, che ha stabilito che gli importi dell'indennità integrativa speciale, determinati in relazione ai punti di variazione degli indici del costo della vita durante il periodo dal 1° ottobre 1976 al 30 aprile 1978, vanno corrisposti integralmente o nel limite del 50 % mediante buoni del Tesoro poliennali al portatore nei riguardi del personale dello Stato in attività di servizio ed in quiescenza provvisti di trattamento annuo complessivo di importo, rispettivamente, superiore agli otto milioni o compreso tra i sei e gli otto milioni;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica, protocollo n. 23027 del 6 novembre 1976, dalla quale risulta che l'indice del costo della vita, calcolato con base trimestre agosto-ottobre 1974 uguale a 100 per la determinazione dell'indennità di contingenza nei settori industria e commercio, è risultato il seguente: trimestre maggio-luglio 1976 pari a 130,13, arrotondato a 130, con un aumento di 7 punti; trimestre agosto-ottobre 1976 pari a 134,47, arrotondato a 134, con un aumento di 4 punti;

Vista la successiva lettera del menzionato Istituto, protocollo n. 25703 dell'11 dicembre 1976, dalla quale risulta che i 4 punti di variazione accertati per il trimestre agosto-ottobre 1976 vanno riferiti per 3 punti al bimestre agosto-settembre 1976 e per un solo punto al mese di ottobre 1976;

Ritenuto quindi che l'aumento del costo della vita è stato di 10 punti per il periodo maggio-settembre 1976 e di un punto per il mese di ottobre 1976;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, che ha fissato in L. 1.512 la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale per ogni punto di aumento del costo della vita riferito al semestre 1° maggio-31 ottobre 1976; maggiorazione che per i 10 punti rilevati per il periodo maggio-settembre 1976 è di L. 15.120 per il personale in attività e di L. 12.096 per quello in quiescenza e che per il punto di aumento rilevato per il mese di ottobre 1976 è di L. 1.512 per i dipendenti in attività e di L. 1.210 per i pensionati;

Decreta:

Per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1977, per il personale in attività e in quiescenza con trattamento annuo, al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali, superiore a lire 6 milioni, la misura mensile della indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni è corrisposta nel modo che segue:

A) *Personale in attività di servizio*:

a) con trattamento annuo compreso tra i sei e gli otto milioni: L. 102.128 in contante e L. 756 da tradurre in buoni del Tesoro poliennali al portatore;

b) con trattamento annuo superiore agli otto milioni: L. 101.372 in contante e L. 1.512 da tradurre in buoni del Tesoro poliennali al portatore.

B) *Personale in quiescenza*:

a) con trattamento annuo compreso tra i sei e gli otto milioni: L. 81.702 in contante e L. 605 da tradurre in buoni del Tesoro poliennali al portatore;

b) con trattamento annuo superiore agli otto milioni: L. 81.097 in contante e L. 1.210 da tradurre in buoni del Tesoro poliennali al portatore.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1977
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 183

(175)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1977.

Nomina del presidente dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 novembre 1962, n. 1655, concernente l'ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;

Visto l'art. 5 dello statuto dell'Ente predetto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1002;

Visto l'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, contenente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1972, concernente la nomina dell'avv. Tommaso Palmiotti a presidente dell'Ente medesimo;

Considerato che, per decorso quadriennio di durata in carica, si rende necessario procedere alla nomina del presidente dell'Ente;

Decreta:

L'avv. Donato De Leonardis è nominato presidente dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(176)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Trieste ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Trieste 18 novembre 1976, n. S/3581, l'Università di Trieste è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal prof. dottor ing. Atto Braun, consistente in obbligazioni IMI 6% per lire 3.000.000 nominali ed i relativi interessi ed elargizioni, ammontanti a L. 1.812.151, al fine di assegnare premi di laurea in memoria della prof.ssa Alfonsina Braun a laureati in glottologia e grammatica greco-latina o filologia micenea.

(45)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda intesa ad ottenere la modificazione del disciplinare di produzione dei vini « Oltrepò Pavese ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Oltrepò Pavese » riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 1970, n. 273, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo che l'art. 4 del disciplinare di produzione dei vini « Oltrepò Pavese » sia modificato nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IX, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Proposta di modifica al disciplinare di produzione dei vini « Oltrepò Pavese » di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970 (Gazzetta Ufficiale *del* 27 *ottobre* 1970, *n.* 273).

L'art. 4 si propone di sostituirlo per intero con il seguente testo:

Art. 4. — La zona di produzione dei vini dell'Oltrepò Pavese comprende la fascia viticola collinare dell'Oltrepò Pavese e cioè in tutto o in parte i territori dei comuni seguenti:

Borgo Priolo - Borgoratto Mormorolo - Bosnasco - Broni - Calvignano - Canevino - Canneto Pavese - Castana - Casteggio - Cecima - Cicognola - Codevilla - Corvino S. Quirico - Fortunago - Godiasco - Golferenzo - Lirio - Montalto Pavese - Montebello della Battaglia - Montecalvo Versigia - Montesegale - Montescano - Montù Beccaria - Mornico Losana - Oliva Gessi - Pietra de' Giorgi - Pontenizza - Redavalle - Retorbido Rivanazzano - Rocca de' Giorgi - Rocca Susella - Rovescala - Ruino - S. Damiano al Colle - S. Giuletta - S. Maria Versa - Stradella - Torrazza Coste - Torricella Verzate - Volpara - Zenevredo.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal km 136 + 150 della strada statale n. 10, la linea di delimitazione scende verso sud lungo la strada di Codevilla sino ad 1 km circa dall'abitato di Codevilla; segue in direzione sud-ovest la ferrovia Voghera-Varzi fino al torrente Rile (posto a 500 m a sud della stazione di Retorbido) e poi il corso di questo torrente sino alla sua affluenza sul torrente Staffora; risale lo Staffora e giunta al ponte di Rivanazzano devia verso ovest lungo la strada che da Rivanazzano porta alla cascina Spagnola, per piegare a quota 139 verso sud e raggiunge il confine provinciale e regionale Pavia-Alessandria che segue fino a Serra del Monte. Da questo punto, la linea di delimitazione raggiunge C. di Carlucci e prosegue, in direzione sud, lungo il confine comunale di Pontenizza fino al torrente Semola che segue, in direzione nord-est fino a raggiungere lo Staffora toccando S. Ponzo. Di qui la linea di delimitazione segue la statale Voghera-Varzi-Penice che segue fino a Pontenizza indi devia ad est-nord-est sino al confine col comune di Nizza seguendo la provinciale di fondovalle. Prosegue quindi in direzione nord lungo il suddetto confine e quindi segue i confini dei comuni di Montesegale e Nizza fino al rio Albaredo, indi raggiunge il torrente Ardivestra con il quale si identifica risalendo verso est sino alla cascina della Signora. Da questo punto, la linea di delimitazione prosegue in direzione nord seguendo la strada provinciale Godiasco-Borgoratto Mormorolo fino ad incontrare il confine comunale di Fortunago che segue in direzione est sino ad incontrare il torrente Ghiaie sul confine comunale di Ruino. Segue il confine meridionale di Ruino sino ad incontrare il confine provinciale Pavia-Piacenza.

La delimitazione orientale del comprensorio è costituita dal confine provinciale Pavia-Piacenza, sino al suo incontro con la strada statale n. 10. Segue verso ovest la statale n. 10 fino a giungere alla strada per Codevilla al km 136 + 150 della suddetta strada statale, punto di partenza della delimitazione.

Nel territorio comunale di Ruino, incluso nella zona di produzione sopra delimitata, l'uso della denominazione di origine « Oltrepò Pavese » è limitato al vino Pinot, ottenuto dai vitigni Pinot grigio e Pinot nero, come previsto nel precedente art. 3.

(13753)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 228-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 223-FI », a suo tempo assegnato alla cessata ditta Burrini Giovanni, in Firenze, via dei Serragli n. 112.

(41)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 417-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 417-FI », a suo tempo assegnato alla cessata ditta Marziali & Fantappiè, in Firenze, via del Campuccio n. 92.

(42)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 424-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 424-FI », a suo tempo assegnato alla cessata ditta Giachi Mario, in Firenze, via del Drago d'Oro n. 7.

(43)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 425-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 425-FI », a suo tempo assegnato alla cessata ditta Mechi & Masi, in Firenze, via S. Francesco da Paola n. 5.

(44)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Casalanguida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1976, il comune di Casalanguida (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.790.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4402/M)

Autorizzazione al comune di Casalanguida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1976, il comune di Casalanguida (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.264.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4399/M)

Autorizzazione al comune di Civitaluparella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1976, il comune di Civitaluparella (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.572.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4400/M)

Autorizzazione al comune di Scoppito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1976, il comune di Scoppito (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.294.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4401/M)

Autorizzazione al comune di Spinoso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Spinoso (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.486.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4389/M)

Autorizzazione al comune di Calvera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1976, il comune di Calvera (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.635.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4390/M)

Autorizzazione al comune di Civitaluparella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1976, il comune di Civitaluparella (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.248.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4397/M)

Autorizzazione al comune di Casalanguida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1976, il comune di Casalanguida (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.784.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4398/M)

Autorizzazione al comune di San Paolo di Civitate ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di San Paolo di Civitate (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 84.039.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4387/M)

Autorizzazione al comune di Castiglione Cosentino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Castiglione Cosentino (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.797.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4388/M)

Autorizzazione al comune di Racale ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1976, il comune di Racale (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 30.149.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4391/M)

Autorizzazione al comune di Parabita ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1976, il comune di Parabita (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 34.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4392/M)

Autorizzazione al comune di Nociglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1976, il comune di Nociglia (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.525.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4393/M)

Autorizzazione al comune di Vacri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1976, il comune di Vacri (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4395/M)

Autorizzazione al comune di Tollo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1976, il comune di Tollo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4396/M)

Autorizzazione al comune di Capistrello ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1976, il comune di Capistrello (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo di L. 12.060.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo dell'ulteriore mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4394/M)

Autorizzazione al comune di Racale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Racale (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 211.384.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4347/M)

Autorizzazione al comune di Parabita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Parabita (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 328.498.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4348/M)

Autorizzazione al comune di Gioia dei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Gioia dei Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.578.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4349/M)

Autorizzazione al comune di Scurcola Marsicana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Scurcola Marsicana (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.247.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n.51.

(4350/M)

Autorizzazione al comune di Corfinio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Corfinio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.027.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4351/M)

Autorizzazione al comune di Collelongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Collelongo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.989.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4352/M)

Autorizzazione al comune di Ortona dei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Ortona dei Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4353/M)

Autorizzazione al comune di Castelverrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Castelverrino (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.584.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4354/M)

Autorizzazione al comune di Capracotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Capracotta (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.845.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4355/M)

Autorizzazione al comune di Montebuono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Montebuono (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.073.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4356/M)

Autorizzazione al comune di Forano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Forano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.982.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4357/M)

Autorizzazione al comune di Petriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Petriano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.106.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4358/M)

Autorizzazione al comune di Novafeltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Novafeltria (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 292.604.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4359/M)

Autorizzazione al comune di Monteporzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Monteporzio (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.469.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4360/M)

Autorizzazione al comune di Montecicardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Monteciccardo (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 142.368.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4361/M)

Autorizzazione al comune di Acqualagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Acqualagna (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 209.012.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4362/M)

Autorizzazione al comune di Scheggia e Pascelupo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Scheggia e Pascelupo (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.752.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4363/M)

Autorizzazione al comune di Norcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Norcia (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 183.994.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4364/M)

Autorizzazione al comune di Fossato di Vico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Fossato di Vico (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.187.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4365/M)

Autorizzazione al comune di Deruta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Deruta (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.098.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4366/M)

Autorizzazione al comune di Striano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Striano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.377.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4367/M)

Autorizzazione al comune di San Sebastiano al Vesuvio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4368/M)

Autorizzazione al comune di San Paolo Bel Sito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di San Paolo Bel Sito (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.064.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4369/M)

Autorizzazione al comune di Pollena Trocchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Pollena Trocchia (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 250.439.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4370/M)

Autorizzazione al comune di Porto Recanati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1976, il comune di Porto Recanati (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 246.082.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4371/M)

Autorizzazione al comune di Matelica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1976, il comune di Matelica (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.421.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4372/M)

Autorizzazione al comune di Pontinia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1976, il comune di Pontinia (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 264.488.814, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4373/M)

Autorizzazione al comune di Cervaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1976, il comune di Cervaro (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 128.033.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4374/M)

Autorizzazione al comune di Arpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1976, il comune di Arpino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 205.187.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4375/M)

Autorizzazione al comune di Villa Literno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1976, il comune di Villa Literno (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 117.057.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4376/M)

Autorizzazione al comune di Santa Maria a Vico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1976, il comune di Santa Maria a Vico (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 128.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4377/M)

Autorizzazione al comune di Roccaromana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1976, il comune di Roccaromana (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4378/M)

Autorizzazione al comune di Recale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1976, il comune di Recale (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.396.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4379/M)

Autorizzazione al comune di Alvignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1976, il comune di Alvignano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.007.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante a effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4380/M)

Autorizzazione al comune di Ailano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1976, il comune di Ailano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.616.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4381/M)

Autorizzazione al comune di Montegallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1976, il comune di Montegallo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.254.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4382/M)

Autorizzazione al comune di Lapedona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1976, il comune di Lapedona (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.009.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4383/M)

Autorizzazione al comune di Poggio San Marcello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1976, il comune di Poggio San Marcello (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.776.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4384/M)

Autorizzazione al comune di Castelbellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1976, il comune di Castelbellino (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.635.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4385/M)

Autorizzazione al comune di Arcevia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1976, il comune di Arcevia (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 506.173.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4386/M)

Autorizzazione al comune di Falconara Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Falconara Marittima (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 934.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4403/M)

Autorizzazione al comune di Fano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Fano (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.739.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4404/M)

Autorizzazione al comune di Fasano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Fasano (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.751.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4405/M)

Autorizzazione al comune di Cortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Cortona (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.159.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4406/M)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione di un componente il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Guglionesi, società cooperativa a responsabilità illimitata, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 16 luglio 1975, che ha disposto la revoca dell'autorizzazione dell'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Guglionesi, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Guglionesi (Campobasso) e la sua messa in liquidazione coatta amministrativa secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 25 luglio 1975, con il quale il rag. Nicola Monaco è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della suddetta Cassa;

Considerato che il predetto rag. Nicola Monaco ha rassegnato le dimissioni e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Domenico Rapacchiano, nato a Guglionesi il 14 giugno 1946 ed ivi residente, è nominato membro del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Guglionesi, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Guglionesi (Campobasso), in liquidazione coatta amministrativa, *con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui* al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in sostituzione del rag. Nicola Monaco, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1976

Il Governatore: BAFFI

(13882)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di « S. Andrea » di Castelfranco Veneto, società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 13 dicembre 1976, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di « S. Andrea » di Castelfranco Veneto, società cooperativa a responsabilità limitata, in S. Andrea di Castelfranco Veneto (Treviso), in liquidazione coatta, l'avv. Adriano Mognon è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(13937)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Grassobbio

Con deliberazione della giunta regionale 27 ottobre 1976, n. 5819, *resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il* piano regolatore generale del comune di Grassobbio (Bergamo), adottato con deliberazione consiliare 1° giugno 1974, n. 46.

Con la stessa deliberazione è stato deciso sulle osservazioni presentate, in conformità delle deliberazioni consiliari 12 aprile 1975, n. 20 e 27 febbraio 1976, n. 69.

(48)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Menaggio

Con deliberazione della giunta regionale 27 ottobre 1976, n. 5818, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Menaggio (Como), adottato con deliberazione consiliare 20 gennaio 1973, n. 9.

Con la stessa deliberazione è stato deciso sulle osservazioni presentate, in conformità delle deliberazioni consiliari 22 febbraio 1975, n. 15 e 30 dicembre 1975, n. 100.

(49)

Variante al piano regolatore generale del comune di Milano

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia 27 ottobre 1976, n. 5848, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare 28 aprile 1975, n. 88404/1015 PR 75, relativa alla zona compresa fra via Calchi Taeggi, via Bisceglie ed il fontanile di Garegnano.

Con la stessa deliberazione si è deciso sulle osservazioni presentate alla variante al piano regolatore generale e di cui alla deliberazione consiliare 5 giugno 1976, n. 91166/677 PR 76.

(50)

Approvazione del piano di zona del comune di Antegnate

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia 23 novembre 1976, n. 6071, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Antegnate (Bergamo).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(51)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per la nomina di agenti di cambio presso la borsa valori di Torino

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio, e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 2 della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, fa obbligo all'Amministrazione del tesoro di bandire per ciascuna borsa valori il concorso per agente di cambio ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo;

Considerato che l'ultimo concorso ad agente di cambio presso la borsa valori di Torino è stato bandito con decreto ministeriale 18 ottobre 1971;

Considerato che risultano attualmente vacanti trenta posti nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Torino;

Vista la proposta della Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a trenta posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Torino.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e sottoscritta dal candidato, dovrà essere presentata o fatta pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della commissione esaminatrice, presso l'ufficio dell'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Torino, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione, che dovrà essere indirizzata al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XIII, i candidati dovranno indicare il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita, il proprio domicilio, e l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà inoltre contenere l'elenco dei documenti allegati.

Art. 3.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dalla competente autorità comunale;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla competente camera di commercio;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali, in originale, o in copia autenticata dal notaio;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissionario di borsa, in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopra specificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la borsa valori di Torino;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la camera di commercio di Torino della somma di lire 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i*) dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quelli richiesti all'art. 3, lettera *i*), del presente bando.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla camera di commercio competente, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, nel quale dovrà essere indicata la durata delle predette attività.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

I candidati che intendono fruire di tali benefici dovranno dichiarare, nella domanda di partecipazione al concorso, la qualifica posseduta, allegando il documento idoneo a comprovarla, in conformità delle vigenti disposizioni di legge concernenti le diverse categorie di beneficiari.

La commissione esaminatrice potrà assegnare un termine per regolarizzare il documento presentato, o per sostituirlo con quello prescritto, e potrà altresì consentire che tale documento sia presentato anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice, a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, esaurito l'esame delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di 100 e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonchè per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di eguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, e loro notificati in tempo utile, ad una prova di idoneità.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le borse valori e gli usi locali di borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito, nella prova di esame, una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati dal sostenere detto esame, qualora ne facciano richiesta per iscritto e in tal caso verranno loro attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c*), primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre borse, per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio, conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di borsa ammessi nei recinti riservati, per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituto di credito, per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci, e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme sopra indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni, o per mancanza, ovvero per parità di titoli di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro, che l'approverà con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria, la commissione invierà tutti i documenti del concorso e i verbali delle riunioni tenute.

Art. 12.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1976

p. *Il Ministro*: MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1976
Registro n. 33 *Tesoro, foglio n.* 244

(94)

Concorso per la nomina di agenti di cambio presso la borsa valori di Trieste

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio, e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 2 della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, fa obbligo all'Amministrazione del tesoro di bandire per ciascuna borsa valori il concorso per agente di cambio ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo;

Considerato che l'ultimo concorso ad agente di cambio presso la borsa valori di Trieste è stato bandito con decreto ministeriale 14 maggio 1973;

Considerato che risultano attualmente vacanti otto posti nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Trieste;

Vista la proposta della Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a otto posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Trieste.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e sottoscritta dal candidato, dovrà essere presentata o fatta pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della commissione esaminatrice, presso l'ufficio dell'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Trieste, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione, che dovrà essere indirizzata al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XIII, i candidati dovranno indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita, il proprio domicilio, e l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà inoltre contenere l'elenco dei documenti allegati.

Art. 3.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dalla competente autorità comunale;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla competente camera di commercio;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali, in originale, o in copia autenticata dal notaio;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissionario di borsa, in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopra specificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la borsa valori di Trieste;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la camera di commercio di Trieste della somma di lire 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i*) dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quelli richiesti all'art. 3, lettera *i*), del presente bando.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla camera di commercio competente, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, nel quale dovrà essere indicata la durata delle predette attività.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

I candidati che intendono fruire di tali benefici dovranno dichiarare, nella domanda di partecipazione al concorso, la qualifica posseduta, allegando il documento idoneo a comprovarla, in conformità delle vigenti disposizioni di legge concernenti le diverse categorie di beneficiari.

La commissione esaminatrice potrà assegnare un termine per regolarizzare il documento presentato, o per sostituirlo con quello prescritto, e potrà altresì consentire che tale documento sia presentato anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice, a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, esaurito l'esame delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di 100 e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonchè per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di eguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, e loro notificati in tempo utile, ad una prova di idoneità.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le borse valori e gli usi locali di borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito, nella prova di esame, una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati dal sostenere detto esame, qualora ne facciano richiesta per iscritto e in tal caso verranno loro attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c*), primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre borse, per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio, conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di borsa ammessi nei recinti riservati, per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituto di credito, per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci, e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme sopra indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni, o per mancanza, ovvero per parità di titoli di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro, che l'approverà con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria, la commissione invierà tutti i documenti del concorso e i verbali delle riunioni tenute.

Art. 12.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1976

p. *Il Ministro*: MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1976
Registro n. 33 *Tesoro, foglio n.* 245

(93)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Chieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2971 del 26 giugno 1975, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario nei comuni di Bucchianico, Castelfrentano, S. Vito Chietino-Treglio e Torino di Sangro;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della locale prefettura, dell'ordine dei medici della provincia di Chieti e dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge regionale 24 ottobre 1973, n. 37;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario nei comuni di Bucchianico, Castelfrentano, S. Vito Chietino-Treglio e Torino di Sangro, è costituita come segue:

Presidente:

Giani dott. Giuseppe, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

De Ciampis dott. Alberto, primo dirigente medico del Ministero della sanità;

Di Marzio dott. Nunzio, vice prefetto ispettore della prefettura di Chieti;

De Ritis prof. Fernando, direttore di ruolo presso la facoltà di medicina dell'Università di Napoli, scelto su terna proposta dall'ordine dei medici della provincia di Chieti;

Paccagnella prof. Bruno, direttore dell'istituto d'igiene di Verona, designato dall'ordine dei medici della provincia di Chieti;

Breber dott. Giovanni, ufficiale sanitario del comune di Lanciano, designato dai comuni interessati.

Segretario:

Monteleone dott. Renato, direttore di sezione in servizio presso il Ministero della sanità.

La commissione di esami avrà sede presso l'ufficio del medico provinciale di Chieti ed inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato, inoltre, nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo, nel Foglio annunzi legali della provincia di Chieti e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Chieti, dell'ufficio del medico provinciale di Chieti e dei comuni interessati.

Chieti, addì 26 novembre 1976

Il medico provinciale f.f.: BARGAGNA

(97)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Pesaro e Urbino, indetto con proprio decreto n. 192 del 5 luglio 1976;

Ritenuta la regolarità delle operazioni dell'anzidetta commissione;

Visti gli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1965;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso sopra indicato:

1. Montoni Fulgido . . . . punti 67,760
2. Perrotta Sergio . . . . » 62,983
3. Bombardi Giovanni . . . . » 62,420
4. Angeli Angelo . . . . » 59,210
5. Guizzardi Franco . . . . » 57,00
6. Pasini Romano . . . . » 56,970
7. Giustozzi Pio Adriano . . . . . . » 55,00
8. Marchiò Massimo . . . . » 54,00
9. Graziosi Giorgio . . . . » 52,700
10. Di Lullo Piero Antonio . . . . . . » 51,00
11. Giorgini Pontiche . . . . » 50,950
12. Marini Gianfranco . . . . » 50,00
13. Mondino Giovanni . . . . » 50,00
14. Santinelli Bruno . . . . » 49,50
15. Cinotti Stefano . . . . » 47,50
16. Girolimini Sandro . . . . » 46,50
17. Tenca Luigi . . . . » 46,00
18. De Sanctis Vincenzo . . . . . . » 45,00
19. Fresta Giuseppe . . . . » 44,150
20. Verde Raffaele . . . . » 42,50
21. Rispoli Francesco . . . . » 42,00

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Pesaro, addì 17 dicembre 1976

Il veterinario provinciale: TORNIMBENI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 399 del 17 dicembre 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei predisposta dalla commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione della condotta veterinaria di Urbino;
Viste le indicazioni dei candidati circa le preferenze per l'assegnazione delle sedi;
Visti gli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1965;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

Il seguente candidato è dichiarato vincitore del concorso citato in premessa per la sede a fianco indicata:

Montoni Fulgido: Urbino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Pesaro, addì 17 dicembre 1976

Il veterinario provinciale: TORNIMBENI

(13942)

ISTITUTO ORTOPEDICO TOSCANO « P. PALAGI » DI FIRENZE

Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia presso la sede ospedaliera di Livorno.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del personale dell'ente in Firenze.

(132)

OSPEDALE « E. PROFILI » DI FABRIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del laboratorio di analisi;
un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fabriano (Ancona).

(135)

OSPEDALE « G. COMPAGNA » DI CORIGLIANO CALABRO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo addetto al pronto soccorso;
un posto di aiuto e un posto di assistente otorino;
un posto di aiuto e un posto di assistente pediatra;
un posto di aiuto e due posti di assistente medico;
un posto di aiuto e un posto di assistente cardiologo;
un posto di aiuto e un posto di assistente radiologo;
un posto di aiuto e un posto di assistente analista;
un posto di aiuto e due posti di assistente ortopedico;
quattro posti di assistente chirurgo;
un posto di assistente ostetrico;
tre posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Corigliano Calabro (Cosenza).

(140)

OSPEDALE « S. TIMOTEO » DI TERMOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente medico, un posto di assistente chirurgo e un posto di assistente ortopedico-traumatologo addetti al pronto soccorso;
un posto di assistente del laboratorio di analasi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Termoli (Campobasso).

(139)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI FIRENZE

Concorso a due posti di assistente di medicina del lavoro addetto alla sezione di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di medicina del lavoro addetto alla sezione di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica (reparto universitario).
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Firenze.

(137)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE » DI MARINO

Concorso ad un posto di aiuto anatonomo-patologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anatonomo-patologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Marino (Roma).

(127)

ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione oculistica e ad un posto di assistente della divisione di radioterapia del centro ospedaliero di Borgo Trento.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

(128)

OSPEDALE CIVILE DI SIDERNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente di dermatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siderno (Reggio Calabria).

(134)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di medicina generale;
tre posti di assistente di radiologia;
cinque posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti.

(126)

OSPEDALE « P. LUCCHESI » DI PIETRASANTA

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pietrasanta (Lucca).

(136)

OSPEDALE CIVILE DI CODIGORO

Concorso ad un posto di aiuto della sezione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Codigoro (Ferrara).

(138)

OSPEDALE CIVILE DI SALUZZO

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Saluzzo (Cuneo).

(133)

OSPEDALE CIVILE DI VOGHERA

Concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Voghera (Pavia).

(141)

OSPEDALE CIVILE «FERRARI» DI CASTROVILLARI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente pediatra;
un posto di assistente del laboratorio di analisi;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di chirurgia;
due posti di assistente di otorinolaringoiatria;
due posti di assistente trasfusionale;
un posto di assistente di anestesia;
un posto di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castrovillari (Cosenza).

Il presente avviso sostituisce, a tutti gli effetti, quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 28 giugno 1976.

(129)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI S. MINIATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente della sezione di pediatria;
un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Miniato (Pisa).

(130)

OSPEDALE «SS. TRINITA'» DI POPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
un posto di aiuto dirigente del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Popoli (Pescara).

(131)

OSPEDALE CIVILE DI BELLUNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di medicina nucleare (divisione di radiofisioterapia);
un posto di assistente della divisione di dermosifilopatia;
un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente del servizio di pronto soccorso, accettazione;
un posto di assistente del centro cardioreumatologico (servizio di cardiologia);
un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Belluno.

(171)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770080)